

## COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI  
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

34.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 MARZO 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RIZ

## INDICE

	PAG.
<b>Sostituzioni:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	311
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
BALLARDINI ed altri: Modificazione dell'articolo 7 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, recante norme sui procedimenti e i giudizi di accusa (4345) . . . . .	311
PRESIDENTE . . . . .	311, 313, 316, 320, 322
ARTALI . . . . .	316
BONIFACIO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .	320, 321
BOZZI . . . . .	317, 318, 319, 322
BRESSANI . . . . .	317, 319
CODACCI PISANELLI, <i>Relatore</i> . . . . .	312, 316, 320
FRACCHIA . . . . .	319
MALAGUGINI . . . . .	314, 315, 316, 318
OLIVI . . . . .	316
PAZZAGLIA . . . . .	313, 315, 316, 318, 322
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	323

## Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, comma quarto, del regolamento, i deputati Tanini, Casapieri Quagliotti Carmen, Spinelli, Mancinelli, Dulbecco e Tripodi Girolamo sostituiscono, rispettivamente, per la seduta odierna, i deputati Caruso, Cataldo, Concas, De Carneri, Ingrao e Reichlin.

**Discussione della proposta di legge Ballardini ed altri: Modificazione dell'articolo 7 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, recante norme sui procedimenti e i giudizi di accusa (4345).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Ballardini, Natta, Pennacchini, Malagugini, Del Pennino, Pazzaglia, Roberti, Quilleri e Reggiani: « Modificazione dell'articolo 7 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, recante norme sui procedimenti e i giudizi di accusa ».

Desidero preliminarmente rivolgere un caloroso e cordiale saluto al ministro di grazia e giustizia Bonifacio, il quale partecipa per la prima volta ai nostri lavori e con il quale speriamo di avviare una collaborazione intensa e fruttuosa.

L'onorevole Codacci-Pisanelli ha facoltà di svolgere la relazione.

La seduta comincia alle 9,45.

OLIVI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

.. (È approvato)..

CODACCI-PISANELLI, *Relatore*. Desidero innanzitutto associarmi al saluto che il presidente Riz ha rivolto al ministro Bonifacio.

La proposta di legge in discussione è stata dettata dall'urgenza di provvedere a rendere pubbliche le fasi conclusive dei lavori della Commissione inquirente per i procedimenti di accusa. Si è pensato in un primo momento di provvedere a questo scopo mediante una modifica del regolamento della Camera, ma si è arrivati alla conclusione che, trattandosi di un regolamento che avrebbe dovuto modificare una legge ordinaria, il mezzo non sarebbe stato idoneo allo scopo e, trattandosi di segreto istruttorio, il rischio che si correva era notevole. Si è stabilito perciò, in sede di Giunta per il regolamento della Camera, di provvedere con una proposta di legge ordinaria, che è stata formulata nel testo che viene sottoposto all'esame di questa Commissione. Tale testo risente della rapidità con cui si è voluti arrivare alla conclusione, così che sono il primo a dire che le critiche che possono essere mosse ad esso sono più d'una. D'altra parte, la legge 25 gennaio 1962, n. 20, anche secondo i costituzionalisti — basta leggere il Mortati — è una legge che presenta numerose incostituzionalità. Il Mortati sostiene addirittura che è difficile immaginare una legge che abbia una quantità di incostituzionalità superiore a questa del 1962. Dobbiamo, dunque, cercare di non aggiungere difetto a difetto.

Per maggiore chiarezza do lettura del testo al quale, con questa proposta di legge, vorremmo aggiungere alcuni commi. L'articolo 7 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, recita: « I membri della Commissione inquirente, gli addetti al suo ufficio di segreteria e ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o che compia o concorra a compiere atti dell'inchiesta o ne abbia conoscenza per ragioni di ufficio o servizio, sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi e i documenti acquisiti al procedimento.

Salvo che il fatto costituisca un delitto più grave, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Le stesse pene si applicano a chiunque pubblici, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa di informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi ».

Si propone di aggiungere i seguenti tre commi: « La Commissione delibera quali sedute, o parti di esse, possono essere tenute pubblicamente e può provvedere alla pubblicità dei propri lavori nei modi previsti dall'articolo 65, primo e secondo comma, del regolamento della Camera.

Sono sempre pubbliche le sedute nelle quali la Commissione è chiamata a discutere e deliberare sulla proposta di archiviazione per manifesta infondatezza dell'accusa, di declaratoria di incompetenza della Commissione stessa ovvero di non luogo a procedere.

Non si applicano in tali casi le norme di cui ai primi tre commi del presente articolo ».

È un articolo che stabilisce alcuni principi nei primi tre commi e poi, nei commi successivi, deroga e, si potrebbe dire, cambia un poco il sistema. È come se si arrivasse ad una camera di consiglio pubblica.

L'articolo 2 della proposta di legge in discussione riguarda l'immediata entrata in vigore della disposizione legislativa per motivi che possono facilmente essere intuiti.

Quanto al primo punto, il riferimento all'articolo 65, primo e secondo comma, del regolamento della Camera dovrebbe essere sostituito, probabilmente, esplicitando le stesse parole ivi contenute senza ricorrere ad un rinvio ché, altrimenti, sorgerebbe questione se si tratti di rinvio formale o di rinvio ricettizio. Poiché, in pratica, dovrebbe essere un rinvio ricettizio, è più utile riportare la parole. L'articolo 65 del regolamento della Camera così recita: « Alla pubblicità dei lavori delle Giunte e delle Commissioni si provvede mediante resoconti pubblicati nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* a cura del Segretariato generale della Camera.

La pubblicità dei lavori delle Commissioni in sede legislativa e in sede redigente è inoltre assicurata mediante la pubblicazione di un resoconto stenografico. La stampa e il pubblico seguono lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso ».

Così i primi due commi dell'articolo 65. Nel testo in discussione non si fa riferimento al terzo comma di detto articolo, cioè a quello relativo alla eventuale necessità di tenere segreti alcuni lavori nell'interesse dello Stato.

La mia proposta sarebbe quella di riportare integralmente il testo dell'articolo 65, salvo qualche adattamento, perché, come

avete udito, qui si parla di alcune disposizioni specifiche che si spiegano in un regolamento parlamentare, ma che non si spiegherebbero in una disposizione legislativa ordinaria. Sottopongo, pertanto, all'attenzione della Commissione l'opportunità di sostituire il semplice rinvio all'articolo 65 del regolamento della Camera con le parole stesse dell'articolo 65 opportunamente modificate.

Quanto alla seconda parte, sarebbe opportuno prevedere una separazione molto chiara tra le sedute istruttorie e quelle destinate all'adozione delle deliberazioni conclusive. Questa differenza già esiste, ma sarebbe meglio chiarirla, affinché la pubblicità sia riferita soltanto alla fase conclusiva della deliberazione per evidenti motivi.

Ritengo che in questi termini la proposta di legge n. 4345 possa essere accettata, anche se qualche riserva è stata avanzata in relazione ai diritti della difesa che, secondo taluni, non sarebbero sufficientemente garantiti in quanto l'eventuale imputato non potrebbe fruire di un difensore. È facile rispondere che la difesa ha già avuto, sostanzialmente, la possibilità di avvalersi dell'opera di eventuali patrocinatori nella fase antecedente, mentre in questo caso ci riferiamo solo alla fase conclusiva; così che questa obiezione perderebbe di incisività.

Credo che la proposta di legge possa essere da noi approvata con le modifiche cui ho fatto cenno, tenendo ben presente che ci si deve riferire alla sola fase conclusiva.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**PAZZAGLIA.** Questa proposta di legge, che anch'io ho sottoscritto, nasce da una travagliata discussione negli ambienti parlamentari in ordine ai lavori della Commissione inquirente per i procedimenti di accusa.

In questa legislatura, come i colleghi sanno, la Commissione inquirente ha ricevuto una mole di lavoro veramente eccezionale e forse imprevedibile e si è trovata a dover operare con una normativa di vario genere, in parte adottata con legge costituzionale, in parte con legge ordinaria, in parte con regolamento. Il tutto è sembrato quasi indirizzato a far sì che i lavori della Com-

missione si protrassero oltre il necessario e che ogni attività si svolgesse, coperta dal segreto istruttorio, all'oscuro non solo dell'opinione pubblica, ma anche dello stesso Parlamento. Da questa situazione sono nate le proposte di modifica della legge costituzionale, della legge ordinaria e del regolamento. Si tratta, come i colleghi ben comprendono, di tutto un complesso di modifiche che non può essere affrontato in tempi brevi, per cui, di fronte alla prossima chiusura di uno dei procedimenti più importanti che la Commissione ha dinanzi a sé — quello concernente lo scandalo petrolifero — si è ritenuto da parte della Commissione — con una decisione unanime — di rendere pubblica la fase conclusiva di questo procedimento. La Commissione stessa ha chiesto l'autorizzazione alla Presidenza della Camera, quale Presidenza del Parlamento in seduta comune, e la Presidenza, dopo aver consultato la Giunta per il regolamento, ha ritenuto di non poter concedere l'autorizzazione senza modificare preliminarmente l'articolo 7 della legge 25 gennaio 1962, n. 20. Pertanto si è opinato di giungere rapidamente alla modificazione dell'articolo 7, riservando ad un successivo momento l'esame di tutte le altre innovazioni che sono indispensabili per dare alla Commissione inquirente quel volto e quella funzione di Commissione referente che invece oggi non ha.

Nel dire che noi del MSI-destra nazionale siamo più che favorevoli a questa proposta di legge, desidero però sottolineare che si tratta di una prima riforma e non certo di una riforma che soddisfa integralmente le esigenze della pubblicità e dell'ordinato svolgimento dei lavori della Commissione inquirente che versa, in questo momento, in una crisi profonda che rischia di danneggiare tutto l'istituto parlamentare.

Detto questo, per premettere le ragioni della nostra accettazione della proposta di legge e della sua rapida approvazione, mi permetto soltanto di sottolineare alcune esigenze che — a mio avviso — la nostra Commissione potrebbe meglio puntualizzare.

Il relatore Codacci-Pisanelli ha detto che sarebbe più opportuno non fare riferimento all'articolo 65 del regolamento della Camera, ma riportare la norma del regolamento stesso; a questo proposito non ho alcuna obiezione da sollevare; mi pare che da un punto di vista formale questa osservazione sia corretta.

Per quanto riguarda il secondo comma vorrei che fosse chiarito il concetto di « seduta pubblica » per evitare qualsiasi equivoco.

Inoltre — e qui dissento dal relatore — dobbiamo anche aggiungere che non si può parlare soltanto di sedute conclusive nel senso pieno della parola. Dobbiamo anche stabilire che sono pubbliche non solo le sedute nelle quali la Commissione inquirente è chiamata a discutere e deliberare sulla proposta di archiviazione per manifesta infondatezza dell'accusa, di declaratoria di incompetenza della Commissione stessa o di non luogo a procedere, ma anche quelle in cui la Commissione discute e delibera sulla messa in stato di accusa, perché — come è a tutti noto — questa ipotesi è in alternativa con la proposta di non luogo a procedere e, pertanto, non si può sapere preventivamente se una seduta sfocerà nell'una o nell'altra proposta.

Ritengo, pertanto, che da un punto di vista formale commetteremmo un errore, se non rendessimo pubbliche anche queste sedute.

Chiarite queste esigenze di migliorare ulteriormente il testo del progetto di legge, concludo ribadendo che si tratta di un primo passo verso una riforma organica della Commissione inquirente ed invito i colleghi della Commissione a voler esprimere su di esso il loro voto favorevole.

MALAGUGINI. La presente proposta di legge, come hanno già rilevato i colleghi precedentemente intervenuti, ha una genesi molto precisa; essa è nata dal complesso di vicende « politico-giudiziarie » — se mi è consentita un'espressione di questo genere — che hanno interessato l'attività della Commissione inquirente ed è nata, altresì, dal contrasto fra le attività svolte in quella sede e le esigenze di conoscenza e di chiarezza manifestate in mille modi da un'opinione pubblica turbata dal fatto che ipotesi di reato, configurate a carico di ministri o in genere di personalità politiche, venissero definite nell'ambito della più rigorosa segretezza.

In una situazione politica di questo genere, le censure, che gran parte della dottrina e lo stesso Parlamento avevano avuto modo di sollevare in più di un'occasione circa la costituzionalità della normativa che disciplina l'attività della Commissione inquirente, sono state in un certo senso esaltate.

Da ultimo, nella stessa Commissione inquirente, è emersa la volontà — che giustamente l'onorevole Pazzaglia definiva unanime — di dare pubblicità alla fase conclusiva dei lavori, posto che — scorrettamente, a mio personale giudizio — per una serie di procedimenti la definizione può avvenire nell'ambito della Commissione stessa.

Nel corso di questo dibattito politico particolarmente acceso, è emerso lo smarrimento del carattere meramente referente della Commissione inquirente e, viceversa, la trasformazione della sua natura in organo giudicante.

In tale situazione, che presenta aspetti compositi di incostituzionalità, in quanto la Costituzione parla semplicemente di funzione referente e non contiene nessuna disposizione che spogli il Parlamento in seduta comune del suo potere sovrano di giudicare in ordine alle accuse mosse al Capo dello Stato o a ministri per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, si sono manifestate una serie di iniziative tendenti a modificare l'intero impianto della normativa.

Il gruppo comunista ha presentato una proposta di legge correttiva della legge del 1962 ed un'altra proposta, più articolata, intesa a modificare il regolamento parlamentare.

Mi sembra importante fare una cronistoria di questa proposta di legge al fine di precisare i limiti del provvedimento sul quale oggi noi siamo chiamati a pronunziarci.

Dopo che questi progetti di modifica sia della legge ordinaria sia del regolamento erano stati presentati, in sede di Giunta per il regolamento, di fronte alla richiesta unanime dei membri della Commissione inquirente di poter rendere pubbliche le conclusioni dei loro lavori nei limiti che, secondo orientamenti di maggioranza, già manifestati, dovevano in quella sede definirsi, prevalse la richiesta di modifica sia della legge ordinaria sia del regolamento. Su suggerimento dell'onorevole Codacci-Pisanelli, si stabilì di aggiungere all'articolo 7 della legge del 1962 il testo elaborato dalla Giunta per il regolamento.

Pertanto la normativa oggi in discussione ha non solo un carattere di urgenza, politicamente obbligata, nel senso che sarebbe incomprendibile da parte dell'opinione pubblica che una richiesta unanime della Commissione inquirente venisse paralizzata dall'attività del Parlamento, ma anche un

carattere transitorio. Si tratta, cioè, di una norma destinata ad avere efficacia immediata senza che siano intervenute modificazioni ulteriori del regolamento.

Infatti l'orientamento del gruppo comunista, proprio per ricondurre la Commissione inquirente alla sua esclusiva funzione referente, è di escludere finanche la possibilità che essa possa deliberare il non luogo a procedere dovendo, viceversa, riferire al Parlamento, depositario unico ed esclusivo della potestà a deliberare il non luogo a procedere o la messa in stato di accusa.

Il testo in discussione, con il suo carattere di urgenza e transitorietà, consente di superare una situazione di diritto che noi, e non soltanto noi, intendiamo modificare radicalmente, per ricondurre la Commissione inquirente alla sua funzione esclusivamente referente essendo, a nostro giudizio, abilitata solamente alla archiviazione per manifesta infondatezza dell'accusa e, anche in questo caso, soltanto a determinate condizioni e, cioè, in presenza di un determinato *quorum*.

Dopo tali premesse, a mio avviso opportune, dichiaro di non avere alcuna obiezione alla osservazione, fatta precedentemente dal relatore Codacci-Pisanelli, di ribadire nel testo della proposta di legge il disposto dell'articolo 65 del regolamento della Camera, trattandosi ovviamente di un rinvio ricettizio.

Sono invece nettamente contrario alla seconda osservazione fatta dal relatore per cui dovrebbero essere pubbliche soltanto le sedute nelle quali si decide. A mio avviso una proposta di tal genere lascerebbe un margine di discrezionalità interpretativa perché la seduta nella quale si decide l'archiviazione per manifesta infondatezza o la incompetenza della Commissione o il non luogo a procedere, potrebbe essere resa pubblica anche soltanto nel momento in cui il presidente della Commissione legge il dispositivo dell'ordinanza o nel momento in cui i membri della Commissione alzano la mano per la votazione. Noi riteniamo, invece, che per seduta nella quale si decide si deve intendere quella in cui il collegio si riunisce in camera di consiglio.

Per evitare la possibilità di una interpretazione tanto riduttiva che vanificherebbe lo spirito della legge, abbiamo voluto inserire il verbo « discutere » accanto a quello di « deliberare ». In ogni caso, deve essere ben chiaro che la camera di consiglio si-

ha dal momento in cui il collegio prende in considerazione la relazione del relatore cioè la proposta di archiviazione o di non luogo a procedere con tutto l'apporto delle motivazioni e tutti i riferimenti agli elementi probatori.

Lo svolgimento delle argomentazioni che di volta in volta vengono assunte a sostegno delle proposte conclusive deve essere pubblico, così come il momento della votazione che imputa la responsabilità di una determinata decisione a questo o a quell'altro gruppo politico.

A me pare che quando si è di fronte a giurisdizioni politiche o addirittura - lo dico in presenza del ministro di grazia e giustizia che è stato autorevolissimo presidente della Corte costituzionale - di fronte a una giurisdizione costituzionale, si possa e si debba prevedere la pubblicità di opinioni dissenzienti proprio perché si è in presenza di forme giurisdizionali nelle quali pur non calpestandosi i criteri della tecnica giuridica, è indubbiamente prevalente un interesse politico la cui tutela viene privilegiata con una certa decisione.

Quindi, per concludere, non ho obiezioni a che la Commissione recepisca il testo dell'articolo 65, primo e secondo comma, del regolamento della Camera, ma sono fermamente contrario alla soppressione del verbo « discutere ».

Rispondo all'obiezione dell'onorevole Pazzaglia dicendo che non ritengo vi sia bisogno di ulteriori specificazioni laddove diciamo che le sedute sono sempre pubbliche perché la pubblicità della seduta è una cosa ed il provvedere alla pubblicità dei lavori è un'altra. Voglio dire che la seduta pubblica è quella alla quale ha accesso il pubblico.

PAZZAGLIA. Vorrei soltanto che fossimo d'accordo su questa impostazione: è la volontà del legislatore che deve contare.

MALAGUGINI. Provvedere alla pubblicità dei lavori significa provvedere alla pubblicazione del resoconto sul *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* e significa anche la possibilità di avere una presenza diversa da quella fisica nell'aula della Commissione attraverso i collegamenti audiovisivi.

Fatte queste precisazioni dichiaro che il gruppo comunista è senz'altro favorevole ad una sollecita approvazione della proposta di legge.

**PRESIDENTE.** Prima di dare la parola all'onorevole Artali, al fine di non avere dubbi su quanto detto dal relatore, vorrei pregarlo di precisare se il suo riferimento alla fase conclusiva era rivolto al primo od al secondo comma. Io lo avevo inteso riferito al primo comma.

**CODACCI-PISANELLI, Relatore.** Era mia intenzione riferirmi al primo comma.

**PRESIDENTE.** Dunque il relatore Codacci-Pisanelli si è riferito al primo comma dell'articolo e non al secondo ove sono contenuti i verbi « discutere e deliberare ».

Altra questione che vorrei sottoporre all'attenzione dei colleghi riguarda il primo comma dell'articolo 1, laddove si dice che « La Commissione delibera quali sedute possano essere tenute pubblicamente »; mi sembra che questo corrisponda a dire che le sedute possono essere pubbliche, come si legge nel secondo comma.

**MALAGUGINI.** Vorrei chiarire qual è il significato che il gruppo comunista ha attribuito alla frase: « La Commissione delibera quali sedute, o parti di esse, possono essere tenute pubblicamente... » cioè possono essere pubbliche, anche perché essa deriva dalla proposta di iniziativa della nostra parte alla cui elaborazione ho partecipato. La Commissione può stabilire quali sedute possono essere tenute pubblicamente e può provvedere alla pubblicità dei propri lavori. Sono due cose diverse. Mentre vi è un obbligo di pubblicità per quanto riguarda le sedute conclusive, per le altre è rimessa al prudente apprezzamento della Commissione la decisione se renderle pubbliche o meno.

**PAZZAGLIA.** Io avevo inteso, nella relazione del deputato Codacci-Pisanelli, un riferimento al secondo comma dell'articolo 1 e perciò ero un po' preoccupato. Ma non è che la mia preoccupazione sia venuta meno dopo la precisazione del relatore, perché la volontà dei proponenti è quella di consentire la pubblicità anche di fasi istruttorie. Pertanto non siamo d'accordo sulla limitazione della pubblicità alla sola fase conclusiva.

Se, ad esempio, la Commissione inquirente decide di sentire un ministro, da un punto di vista politico è estremamente importante che quell'audizione sia fatta nell'interesse della giustizia e non nell'interesse dell'accusa e che perciò, anche nell'interesse

dello stesso indiziato, essa sia tenuta pubblicamente in modo che le contestazioni di accusa e la difesa siano rese note all'opinione pubblica. Questo è il caso più evidente e più importante: l'audizione del ministro, che in quel momento è denunziato, non dico neanche indiziato...

**OLIVI.** E gli altri indiziati?

**PAZZAGLIA.** Questo lo vedrà la Commissione inquirente. Ma limitare la pubblicità alla sola fase conclusiva è contro lo spirito delle proposte che sono state presentate e poi riassunte in questa che è una proposta di legge provvisoria in attesa di una riforma generale.

**ARTALI.** Condivido quanto è stato detto nel senso che la proposta di legge in discussione va rapidamente approvata anche se non esaurisce la questione che dovrà essere ripresa poiché tutti i gruppi hanno presentato o stanno per presentare proposte di legge o proposte di modifica del regolamento della Camera per quanto riguarda il funzionamento della Commissione inquirente per i procedimenti di accusa.

Credo che questa approvazione rapidissima si imponga per evidenti ragioni. L'atteggiamento dell'opinione pubblica è noto ed io penso che dovremmo tutti tendere a risolvere sollecitamente alcune delle questioni più urgenti che riguardano l'attività della Commissione inquirente sfuggendo alla tentazione, che è prevalsa in questi anni, di considerare che la mancanza di dibattito e di pubblicità intorno a queste iniziative potesse essere una soluzione positiva per quanto concerne i rapporti tra il potere politico ed il paese, convinti come siamo del fatto che solo in un dibattito aperto e chiaro possono esservi delle possibilità di soluzione. Si è giunti ad una difficoltà di rapporti che comporta sempre più una crisi complessiva nel funzionamento delle nostre istituzioni.

Condivido, quindi, l'esigenza che la proposta di legge non venga in nessun modo ridotta nella sua portata, proprio perché essa costituisce solo una soluzione transitoria rispetto alle altre proposte più organiche presentate e che riguardano — per ciò che concerne le proposte di modifica alla legge del 1962 — i rapporti fra la Commissione inquirente e la magistratura ordinaria e militare e — per ciò che concerne le proposte di modifica del regolamento —

la nota questione della pubblicità, che è in parte assorbita da questa proposta, nonché i problemi relativi ai termini e ai *quorum*.

Si tratta, in definitiva, di proposte che tendono a riconsiderare profondamente tutta la materia.

Non ho alcuna obiezione per quanto riguarda l'emendamento al primo comma; ne avevo talune per il secondo comma, ma sembra ora che la questione sia stata chiarita.

BOZZI. Sono perfettamente d'accordo sulla necessità di rivedere profondamente tutta questa materia; ricordo di essere stato fra i primi parlamentari che, in occasione del dibattito sul cosiddetto caso Trabucchi, sollevai in Assemblea la questione della inconstituzionalità della legge n. 20 del 1962 e del regolamento.

Ho soltanto un dubbio che desidererei mi fosse chiarito. Al primo comma si afferma che la Commissione delibera quali sedute, o parti di esse, possono essere tenute pubblicamente; ebbene, vorrei sapere se la Commissione delibera di volta in volta, procedimento per procedimento secondo la natura del medesimo, o se ricorre a dei criteri di carattere generale precedentemente fissati.

BRESSANI. Avrei preferito che queste modifiche alla disciplina che regola i procedimenti di accusa fossero state introdotte nel quadro di una revisione più generale, di un ripensamento, cioè, di tutte le norme che reggono questa attività istruttoria che si svolge presso il Parlamento e che è finalizzata all'obiettivo di un voto, di una deliberazione del Parlamento in seduta comune.

Ciò determina una serie di grossi problemi, trattandosi di conciliare dei principi diversi e in certa misura opposti, che regolano da un lato il processo penale attraverso la segretezza e, dall'altro, l'attività parlamentare attraverso la pubblicità dei lavori.

Quindi la proposta di legge in discussione è una modifica parziale che non si inserisce, se non in prospettiva, in questa revisione di carattere generale. È una modifica giustificata dalla necessità di dare una risposta immediata — qualcuno l'ha definita urgente — a certe esigenze ampiamente avvertite dall'opinione pubblica e che sono da porsi in relazione al carico di procedi-

menti di cui è investito questo organo del Parlamento.

La mia preferenza — ripeto — era in un altro senso, però mi rendo conto di questa esigenza di natura politica e quindi do la mia adesione a questa proposta di legge lodevolmente illustrata dal relatore.

Della sua relazione condivido l'impostazione e le valutazioni, ma condivido anche alcune perplessità che sono state manifestate in ordine alla formulazione del secondo comma dell'articolo 1, laddove si prevede l'obbligatorietà della pubblicità delle sedute in cui la Commissione è chiamata a discutere e a deliberare.

Mi rendo conto della giustezza delle osservazioni del deputato Malagugini, il quale ha fatto presente lo scarso valore che avrebbe la pubblicità, qualora per seduta pubblica si intendesse soltanto quella in cui si vota su uno schema di ordinanza precedentemente disposto, discusso ed elaborato in tutte le sue parti, talché, in quella ultima seduta della fase conclusiva dei lavori della Commissione, vi sarebbe soltanto la possibilità di dichiararsi favorevoli o contrari a quello schema di provvedimento.

Dobbiamo renderci conto, però, che una pubblicità estesa non soltanto alla fase deliberativa, ma anche alla discussione del provvedimento — e quindi al merito della causa che si tratta — può coinvolgere quella parte del procedimento che per volontà della legge e ora anche per volontà della Commissione di inchiesta, si è inteso mantenere segreto.

Si tratta di conciliare, proprio in ordine alla fattispecie che stiamo esaminando, il principio della segretezza che manteniamo in vita — sia pure dando la possibilità alla Commissione di inchiesta di derogarvi in talune occasioni — con il principio della pubblicità che si fissa obbligatoriamente per la seduta conclusiva, quando si deve giungere alla archiviazione, al non luogo a procedere, alla decisione di messa in stato di accusa, eccetera.

Mi pare, quindi, che una modifica tendente a limitare l'obbligo della pubblicità alla fase deliberativa, non vanificherebbe la norma, se in questa seduta conclusiva si desse la possibilità a tutti i membri di quella Commissione, attraverso le dichiarazioni di voto, di riassumere il senso politico delle loro posizioni, senza per altro coinvolgere, nella motivazione della loro decisione, gli elementi istruttori coperti ancora dal segreto.

MALAGUGINI. Desidero tornare per un attimo sul merito della questione in seguito all'intervento del collega Bressani, perché non riesco a trovare una analogia così stringente tra l'attività istruttoria davanti alla autorità giudiziaria ordinaria e quella che si svolge davanti alla Commissione inquirente.

Eguale, anche se esistesse tale analogia, vorrei richiamare all'attenzione dei colleghi, molto brevemente, due ordini di considerazioni.

Un primo ordine di considerazioni riguarda il fatto che nel momento in cui la Commissione inquirente è chiamata a deliberare sulla archiviazione per manifesta infondatezza, oppure sulla propria incompetenza, oppure sul non luogo a procedere (che è norma transitoria destinata a scomparire), ci troviamo di fronte ad atti che, se cerchiamo una analogia con il processo penale ordinario, consentono anche in questo, su istanza di parte, che sia data pubblicità degli atti e dei documenti su cui è fondata la decisione finale.

Il decreto di archiviazione pronunciato dal giudice istruttore consente di chiedere le copie degli atti e dei documenti del procedimento; si tratta di una regola di carattere generale: nel momento in cui si esaurisce la funzione istruttoria e cessa di avere ragione di essere la segretezza degli atti, correlata al raggiungimento della verità, viene meno la ragione di essere della tutela del segreto istruttorio.

Il secondo ordine di considerazioni è che in una legge di delega per la riforma del processo penale, che sta per scadere e dovrà essere prorogata, vengono poste una serie di censure, dal momento che le indagini preliminari si devono eseguire rapidamente; anche qui, pertanto, viene a consumarsi tutta la bardatura di segretezza della fase preliminare nel momento dell'udienza davanti al giudice.

Consentendo la pubblicità dei lavori con l'ampiezza stabilita dalla proposta di legge, ci muoviamo secondo una linea coerente con lo sviluppo del pensiero penalistico quale emerge dalla stessa legge di delega: la segretezza ha ragion d'essere in quanto il violarla costituirebbe un pericolo o un danno per la conclusione dell'indagine; ma nel momento in cui non vi è più questo pericolo viene meno il principio della segretezza.

PAZZAGLIA. Confesso di essere molto preoccupato per le dichiarazioni del collega Bressani le quali, a mio avviso, sono in contrasto con quanto la stessa Commissione inquirente aveva sostenuto concordemente.

Lo scopo della pubblicità è di consentire all'interno di detta Commissione di valutare le ragioni per le quali alcuni sostengono l'accusa, altri la non messa in stato di accusa.

Quando l'onorevole Bressani dice che devono essere pubbliche solo le dichiarazioni di voto, senza che siano evidenziati gli elementi istruttori, in pratica sostiene una limitazione che frusterebbe tutto lo scopo della proposta di legge oggi in discussione che è proprio quello di rendere pubbliche le ragioni per cui si arriva o meno all'accusa.

Vorrei togliere una preoccupazione al deputato Bressani: quando si è in fase conclusiva non c'è più interesse a mantenere il segreto istruttorio che non è fine a sé stesso, ma è finalizzato al raggiungimento dei risultati dell'indagine; serve cioè ad evitare che, rendendo pubblici gli elementi istruttori, si possa nuocere alla stessa istruttoria.

Quindi nella seduta conclusiva non sussiste più l'esigenza del segreto istruttorio ma anzi è necessario che ognuno si assuma, non solo di fronte a sé stesso ma anche di fronte all'opinione pubblica, la responsabilità degli atti che compie. Tale responsabilità non può essere chiarita se non con riferimento agli elementi acquisiti nel processo.

Vorrei fare un esempio banale: se da parte di qualche commissario si dovesse sostenere che non c'è alcun elemento sufficiente per l'accusa e da parte di un altro si sostenesse che esistono elementi di accusa, non basterebbe dire soltanto questo, ma sarebbe necessario discuterne, fare riferimenti al tale atto, alle dichiarazioni del tale testimone, alle posizioni contraddittorie dell'indiziato.

Non è possibile non fare riferimento al materiale istruttorio.

BOZZI. Noto che il mio dubbio sul primo comma dell'articolo 1 non ha avuto risposta. Vorrei dire allora che secondo me sarebbe da preferire una deliberazione di volta in volta, per ovvie ragioni.

MALAGUGINI. Questo è chiaro.



BOZZI. Per quanto riguarda il secondo comma esso dovrebbe essere interpretato nel senso che, una volta formulata la proposta di archiviazione per manifesta infondatezza dell'accusa, di declaratoria di incompetenza della Commissione inquirente o di non luogo a procedere, se ciò per avventura avvenisse in una delle prime sedute si dovrebbe procedere poi pubblicamente.

L'accento va posto sul « discutere e deliberare ». Non è discutere ai fini della deliberazione finale: questo sarebbe eccessivo. Io capisco che non si possa limitare la deliberazione al voto; sarebbe troppo poco. Sarebbe già qualcosa, però, come ha detto l'onorevole Bressani, se la deliberazione fosse accompagnata da quel tanto di motivazione che la suffraghi, anche con riferimento agli atti istruttori. Forse a rendere meglio questo concetto potrebbe bastare il passaggio dal plurale al singolare: non « Sono sempre pubbliche le sedute » ma « È sempre pubblica la seduta ». Vi è quindi una fase istruttoria; ma vi è anche una fase conclusiva nella quale si delibera sulla proposta. Quest'ultima fase è pubblica e naturalmente ogni membro della Commissione inquirente ha la possibilità di dare alla manifestazione del proprio pensiero l'ampiezza che crede.

BRESSANI. Capisco benissimo che il segreto istruttorio è finalizzato al processo e che viene meno l'interesse al segreto quando il processo giunge ad una certa fase; però io vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su quello che succede in concreto se viene posta in discussione una proposta di archiviazione per manifesta infondatezza dell'accusa. In quel momento non sappiamo ancora se l'istruttoria si conclude o non si conclude, anzi se inizia o non inizia. È perché non viene accolta la proposta di archiviazione che inizia la fase istruttoria.

Pertanto, mi pare che un qualche accorgimento, come quello proposto dall'onorevole Bozzi per contemperare le due esigenze di cui abbiamo parlato, si renda necessario posto che entrambe le esigenze siano ritenute dal legislatore meritevoli di considerazione.

FRACCHIA. Io penso che questo seguito della discussione — che per la verità è stato introdotto dallo stesso relatore — riguardante la proposta di sopprimere uno dei due

verbi « discutere e deliberare », la cui permanenza nel testo assicura comunque la pubblicità della seduta, involga delle considerazioni di fondo che attengono alla natura ed alla qualità di questo processo avanti la Commissione inquirente, ma soprattutto riproponga a noi una questione di principio. Le norme proposte fanno leva sull'acquisizione direi unanime di una necessità, o quanto meno di una opportunità politica, di arrivare al principio della pubblicità, di guisa che c'è da chiedersi se sia vera questa constatazione di fondo e se la stessa proposta di legge in discussione recepisca oggi queste esigenze che sono avvertite. Io direi che se vogliamo giungere ad affermare il principio che la pubblicità è la regola, è la deroga alla pubblicità che dovrebbe rappresentare l'eccezione.

Pertanto noi diciamo che, di volta in volta e di fronte alla necessità di assumere un determinato atto processuale, la Commissione inquirente sottrae l'assunzione di questo atto processuale alla regola generale della pubblicità, ma sempre in linea di deroga perché questo è il principio che sta alla base della proposta di legge che stiamo discutendo.

Se siamo d'accordo su questo punto penso che lo saremo anche nel varare questa proposta di legge; tanto più che io non vedo una contraddizione tra il primo ed il secondo comma. A mio avviso, la preoccupazione del deputato Bressani era motivata dalla constatazione che la Commissione inquirente, per l'assunzione di un determinato atto istruttorio, dice no alla pubblicità e poi quello che era stato impedito attraverso la chiusura della porta rientra dalla finestra, nel momento, cioè, in cui i singoli commissari possono dare lettura di quell'atto assunto nella segretezza e non nelle forme della pubblicità. Torno a dire che non mi pare vi sia una contraddizione tra il primo ed il secondo comma se il principio generale è quello della pubblicità ed ove si pensi che la decisione si verifichi su proposta di archiviazione per manifesta infondatezza dell'accusa, di declaratoria di incompetenza della Commissione o di non luogo a procedere. Quindi siamo nella forma pubblica dell'attività della Commissione inquirente.

Va ricordato, inoltre, che deve essere rafforzata la tutela dell'interesse pubblico in relazione ad un reato ministeriale che offende per definizione proprio quell'interesse pubblico.

Le osservazioni dell'onorevole Bressani, riprese in parte dall'onorevole Bozzi, non avrebbero, a mio avviso, motivo di esistere, anche in relazione al carattere giurisdizionale delle decisioni della Commissione inquirente.

Pertanto il testo può essere mantenuto nella formulazione che ci viene proposta, con l'osservazione del relatore riguardo all'articolo 65, primo e secondo comma, del regolamento della Camera.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**BONIFACIO, Ministro di grazia e giustizia.** Devo innanzi tutto ringraziare il presidente Riz del saluto che mi ha rivolto e che io ricambio con vivissima cordialità. Questo tipo di lavoro è molto vicino ai miei interessi culturali ed alla mia esperienza.

Desidero ribadire quello che si ricava dalla recente replica del Presidente del Consiglio dei ministri: che questa è una legge di auto-organizzazione dei poteri del Parlamento e quindi il Governo avverte la necessità di contenere nei limiti minimi il proprio intervento.

Ciò premesso, la mia impressione è che effettivamente si tratti, più che di commi aggiuntivi all'articolo 7, di norme che si muovono in una logica completamente diversa, non dico dall'intera legge n. 20 del 1962, ma quanto meno dal suo articolo 7 e pertanto sarebbe valsa la pena di un loro raccordo con l'intero testo normativo.

Tutta la problematica evidenziata nei vari interventi dipende, in fondo, dalla problematica che sta a monte dello stesso procedimento inquirente: intendo riferirmi alla natura del procedimento, alla funzione della Commissione e del Parlamento in seduta comune nei procedimenti di accusa.

A mio parere sarebbe stato preferibile rivedere rapidamente tutta la materia alla luce di quelle esigenze che sono emerse nel Parlamento e nel paese, per ricondurre il tutto a quei principi costituzionali che il Mortati ha ritenuto essere più volte violati dalla legge vigente.

Scendendo nelle osservazioni di carattere più particolare, c'è da rilevare che senza dubbio il primo comma lascia un'ampia discrezionalità alla Commissione inquirente senza dettare alcun criterio direttivo.

Per quanto riguarda il secondo comma, condivido per la verità una parte delle preoccupazioni espresse dal deputato Bressani, anche se devo riconoscere che, in fondo, questa è una norma che « si fa » o « non si fa », perché l'esigenza di segretezza evidenziata non sarebbe appagata dando la possibilità di motivare il proprio voto, potendosi in tale dichiarazione fare riferimento ad atti istruttori.

Un'ultima considerazione circa il diritto di difesa; non c'è alcuna violazione dell'articolo 24 della Costituzione, perché il diritto di difesa si esplica nei modi previsti dalla legge. Ritengo, però, che se si avverte la esigenza di rendere pubblico il dibattito, bisognerebbe altresì soddisfare l'esigenza che l'inquisito possa pubblicamente esprimere davanti alla Commissione inquirente il proprio punto di vista e i propri rilievi. Ciò non altererebbe la logica del procedimento e darebbe anzi al Parlamento e al paese la possibilità di conoscere il perché si è giunti ad un determinato provvedimento. Dobbiamo, inoltre, renderci conto che è in gioco anche il rispetto della personalità dell'indiziato che può avere interesse, una volta pubblicizzato il dibattito in Commissione, a rendere pubbliche le proprie tesi negli stessi modi e con gli stessi mezzi.

**CODACCI-PISANELLI, Relatore.** Ringrazio i colleghi intervenuti per il contributo dato alla discussione e poiché sono stati manifestati punti di vista spesso risultati contrastanti devo far presente che su alcuni di essi che involgono questioni di principio non concordo e, quindi, l'intesa dovrà essere trovata sul testo.

Non concordo affatto con la categorica affermazione che la Commissione inquirente deve essere parificata ad una Commissione in sede referente perché mentre questa svolge una attività legislativa, la Commissione inquirente — lo stesso onorevole Malagugini ha parlato di giurisdizione politica — si trova nella particolare condizione di svolgere attività giurisdizionale. La Commissione inquirente è, in altri termini, la sezione istruttoria del Parlamento che è, a sua volta, sezione istruttoria rispetto alla Corte costituzionale. Si tratta, quindi, di un'attività e di una funzione del tutto diverse da quelle svolte da una Commissione in sede referente.

È stato poi sollevato il problema della giurisdizione e della segretezza; in linea di massima nei singoli casi concreti, si cerca

di mantenere per quanto è possibile il segreto istruttorio, non solo ai fini dell'accertamento della verità, ma anche per altre ragioni, avendo la segretezza diverse motivazioni. Una giurisdizione senza segretezza può presentare alcuni inconvenienti, per cui nella mia relazione ho ritenuto di poter presentare dei suggerimenti in tal senso.

Senza dubbio sarebbe stata preferibile una revisione completa della normativa concernente la Commissione inquirente, ma i problemi sono complessi e richiederebbero tempi più lunghi di discussione.

Vorrei insistere sul fatto che la giurisdizione era ancorata alla segretezza da una parte e, dall'altra, alla limitatezza delle conclusioni a cui perveniva e delle parti in causa. Via via la giurisdizione si è estesa ad altri settori e la stessa limitatezza delle questioni decise è stata in gran parte superata e si è passati ad un valore oggettivo del giudicato.

Non diversamente per quanto riguarda la segretezza, da quella preoccupazione, che si è avuta prima, di sostenerla e di mantenerla come una delle caratteristiche necessarie, si è andati procedendo verso pubblicità della funzione giurisdizionale.

Originariamente si è collegata l'attività della Commissione inquirente alla attività giurisdizionale; si è così riaffermato il principio della segretezza. L'esperienza, invece, ha dimostrato che era necessaria una certa pubblicità, anche se nel rispetto del principio generale della segretezza che può essere necessaria non solo nell'ipotesi di segreto di Stato ma anche ai fini dell'accertamento della verità. Infatti il giudice non avrà una risposta soddisfacente alle sue domande se colui il quale deve rispondere sa che quanto dirà, prima o poi, potrà essere di pubblica ragione; invece nell'ipotesi in cui sappia di avere la garanzia del segreto, può darsi che si comporti in modo da agevolare l'attività inquirente.

Mi sembra che siamo d'accordo nell'idea di dare una certa pubblicità ai lavori della Commissione inquirente e di lasciare ad essa la discrezionalità nel valutare, volta per volta, se sia il caso o meno di rendere pubbliche le sedute.

Fatte queste premesse, ritengo sia il caso di modificare il primo comma dell'articolo 1 nel senso indicato dall'onorevole Bozzi, per precisare cioè che la Commissione inquirente delibera di volta in volta.

Per quanto riguarda l'articolo 65 del regolamento ho constatato che è stata accet-

tata l'idea di riportarne il testo con gli opportuni adattamenti ovvero si potrebbe puramente e semplicemente fare riferimento alle norme del regolamento della Camera dei deputati togliendo il rinvio esplicito all'articolo 65, di modo che, con il variare di queste, non diventa necessario modificare anche la legge attualmente in discussione.

Ritengo si possa venire incontro sia alle osservazioni fatte dai deputati Malagugini e Fracchia, circa la possibilità di rendere pubblica la discussione, sia a quelle svolte dai deputati Bressani e Pazzaglia, adoperando l'espressione suggerita dall'onorevole Bozzi, cioè mettendo al singolare la prima frase del secondo comma.

Concordo pienamente con il ministro circa la necessità di evitare possibili contrasti con la Costituzione e mi fa piacere che anche lui abbia avvertito le mie stesse perplessità e le abbia formulate in maniera così puntuale. È bene, pertanto, prevedere che la persona cui sia stata fatta la comunicazione giudiziaria possa esprimere il proprio punto di vista, personalmente o a mezzo del suo patrocinatore. In questo modo la discussione viene sì resa particolarmente ampia, ma ritengo che agendo su questa linea compiamo un passo avanti ed evitiamo che in futuro possano essere sollevate eccezioni di incostituzionalità della norma.

Nel complesso mi sembra che vi sia accordo nel ritenere opportuna l'approvazione della norma anche se dagli interventi è emerso l'auspicio che tutta la materia sia rivista introducendo quelle opportune modificazioni tanto alla normativa di livello costituzionale quanto a quella sottostante ritenute per molti versi manchevoli.

In questo modo si potrà avere una Commissione inquirente che risponda più opportunamente alle esigenze emerse soprattutto dall'esperienza di questa ultima legislatura.

Ritengo pertanto che la proposta di legge in discussione con le modificazioni cui ho fatto cenno e che mi riservo di presentare formalmente, possa essere approvata.

BONIFACIO, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei correggere l'impressione che il relatore Codacci-Pisanelli può avere avuto dalle mie parole. A mio avviso l'attuale formulazione del progetto di legge non è che violi apertamente l'articolo 24 della Costituzione, che assicura il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedi-

mento, ma pone, peraltro, perplessità sotto il profilo di una sua piena rispondenza al precetto costituzionale. Se, infatti, si ritiene conforme ad una esigenza di pubblico interesse rendere pubbliche le sedute nelle quali si discute e si delibera, appare altresì opportuno riconoscere un pari interesse degli inquisiti a che il paese, con le stesse forme di pubblicità, conosca le loro tesi.

Non è che vi sia un contraddittorio all'interno del collegio, ma l'inquisito o il suo difensore devono avere la possibilità di esporre le proprie ragioni di difesa. Concorderei, pertanto con un emendamento in tal senso, qualora fosse presentato.

Per il resto del provvedimento il Governo si rimette alla decisione della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

#### ART. 1.

All'articolo 7 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, sono aggiunti i seguenti commi:

« La Commissione delibera quali sedute, o parti di esse, possano essere tenute pubblicamente e può provvedere alla pubblicità dei propri lavori nei modi previsti dall'articolo 65, primo e secondo comma, del regolamento della Camera.

Sono sempre pubbliche le sedute nelle quali la Commissione è chiamata a discutere e deliberare sulla proposta di archiviazione per manifesta infondatezza dell'accusa, di declaratoria di incompetenza della Commissione stessa ovvero di non luogo a procedere.

Non si applicano in tali casi le norme di cui ai primi tre commi del presente articolo ».

Il relatore, onorevole Codacci-Pisanelli, ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al primo comma dopo la parola:* « delibera » *aggiungere le altre:* « di volta in volta ».

*Al primo comma, sostituire le parole:* « dall'articolo 65, primo e secondo comma, del regolamento della Camera » *con le altre:* « dal regolamento della Camera ».

*Alla fine del secondo comma, aggiungere il seguente periodo:* « a tale seduta è ammessa la presenza del denunciato, dell'in-

diziato o dell'inquisito, che ha diritto di intervenire personalmente o a mezzo del proprio difensore prima che inizi la discussione ».

L'onorevole Bozzi ha presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma, sostituire le parole:* « sono sempre pubbliche le sedute nelle quali » *con le altre:* « è sempre pubblica la seduta nella quale ».

L'onorevole Pazzaglia ha presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma, sostituire le parole:* « ovvero di non luogo a procedere » *con le altre:* « di messa in stato di accusa ovvero di non doversi procedere ».

BOZZI. Ritengo di aver già svolto il mio emendamento.

PAZZAGLIA. Ritengo anche io di aver già illustrato il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento aggiuntivo al primo comma del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento sostitutivo al primo comma del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bozzi al secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia al secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo al secondo comma del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso che, dopo le modifiche testé apportate, risulta così formulato:

#### ART. 1.

All'articolo 7 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, sono aggiunti i seguenti commi:

« La Commissione delibera, di volta in volta, quali sedute, o parti di esse, possa-

no essere tenute pubblicamente e può provvedere alla pubblicità dei propri lavori nei modi previsti dal regolamento della Camera.

È sempre pubblica la seduta nella quale la Commissione è chiamata a discutere e deliberare sulla proposta di archiviazione per manifesta infondatezza dell'accusa, di declaratoria di incompetenza della Commissione stessa, di messa in stato di accusa ovvero di non doversi procedere. A tale seduta è ammessa la presenza del denunciato, dell'indiziato o dell'inquisito, che ha diritto di intervenire personalmente o a mezzo del proprio difensore prima che inizi la discussione.

Non si applicano in tali casi le norme di cui ai primi tre commi del presente articolo ».

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Ballardini ed altri:  
« Modificazione dell'articolo 7 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, recante norme sui procedimenti e giudizi di accusa » (4345):

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	—

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Artali, Baldassi, Bensi, Berloff, Bozzi, Bressani, Casapieri Quagliotti Carmen, Codacci-Pisanelli, Dulbecco, Fracchia, Galloni, Genovesi, Jacazzi, Maggioni, Malagugini, Mancinelli, Olivi, Pazzaglia, Riz, Rosati, Spinelli, Tamini, Tripodi Girolamo, Vania, Vecchiarelli e Vetere.

**La seduta termina alle 11,40.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO